



20798-18

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

composta da

Maurizio FUMO	- Presidente -	Sent. n. 444/2018 sez. 5
Enrico Vittorio SCARLINI		P.U. - 15/02/2018
Antonio SETTEMBRE		R.G.N. 16249/2017
Alfredo GUARDIANO		
Barbara CALASELICE	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nata a (omissis)

avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste del 25/10/2016

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Barbara Calaselice;
udito il pubblico ministero nella persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore di fiducia, avv. (omissis) i, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Trieste, con la sentenza impugnata, ha confermato la condanna del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pordenone, nei confronti di (omissis) , alla pena ritenuta di giustizia, oltre le pene accessorie di legge, per il reato di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 legge fall., perché quale amministratore unico della (omissis) s.r.l., esercente attività di vendita al minuto di lenti, occhiali e simili, dichiarata fallita il (omissis) (omissis), non teneva la contabilità in modo da rendere possibile la ricostruzione del movimento di affari e del patrimonio dell'ente.

2. Avverso l'indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, tramite il difensore di fiducia, deducendo i vizi di seguito indicati.

2.1. Con il primo motivo si eccepisce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 423, comma 2, cod. proc. pen. per essere stato modificato il capo di imputazione, all'udienza preliminare del 5 novembre 2013, con introduzione da parte dell'accusa, di un fatto nuovo rispetto a quello originariamente contestato, attribuendo all'imputata anche la condotta relativa al 2010, non contenuta nella richiesta di rinvio a giudizio che, invece, limitava la contestazione ai primi quattro mesi del 2011;

2.2. Con il secondo motivo si denuncia contraddittorietà e illogicità della motivazione, con inosservanza di norme processuali ed erronea applicazione della legge penale.

2.2.1. Si lamenta contraddittorietà della motivazione e, comunque, travisamento della prova. La Corte territoriale ha ritenuto che solo dopo sei mesi dalla rinuncia all'incarico del precedente professionista, era stato nominato il nuovo commercialista; tanto al solo scopo di contestare la fallibilità della società nella procedura concorsuale. Si sostiene nel ricorso, invece, che la nuova consulente era stata officiata, dopo la rinuncia all'incarico del precedente professionista (perché non pagato) risalente al luglio 2010, come dalla stessa dichiarato nell'escussione dinanzi al Giudice dell'udienza preliminare, quindi già al momento dell'istanza di fallimento. Successivamente, nel 2011, era stato conferito alla stessa incarico di controllare la contabilità; in tale sede era stato curato l'inserimento delle fatture del quarto trimestre 2010 e del primo trimestre 2011 e le chiusure Iva. Sul punto la ricorrente assume che la consulente aveva utilizzato, per quest'ultima attività, anche i corrispettivi delle vendite che erano, pertanto, esistenti fino alla data del fallimento.

2.2.2. Inoltre la ricorrente deduce che la lacunosità della documentazione era imputabile al precedente commercialista che non aveva riconsegnato tempestivamente ed in modo completo, tutta la documentazione e la contabilità. Nella relazione ex art. 33 legge fall. risulta indicato che il libro inventari era stato trasmesso alla curatela dal vecchio commercialista ed era fermo al 31 dicembre 2009, con mancanza del libro inventari 2010 e fino al fallimento, né vi era elenco dettagliato del magazzino.

2.2.3. Secondo la ricorrente per la contestata irregolare tenuta della contabilità per il IV trimestre 2010 ed il I trimestre 2011 doveva essere ritenuto responsabile il precedente commercialista. La (omissis) aveva tenuto, mentre si determinava ad officiare il nuovo commercialista, viste anche le difficoltà economiche, i corrispettivi; le uscite, invece, erano documentate da fatture. La predetta, quindi, soltanto perché in difficoltà economica e con seri problemi di salute, non era riuscita ad assicurare la completa ed ordinata tenuta della contabilità.

2.2.4. La motivazione della sentenza è, dunque, contraddittoria e apparente laddove evidenzia che la (omissis) avesse volutamente ritardato la nomina del nuovo commercialista, mentre la predetta non avrebbe sollecitato il precedente consulente alla consegna della contabilità. Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, si sottolinea, inoltre, che non è stato tenuto in nessun conto che, comunque, vi era un registratore di cassa che avrebbe consentito di verificare la registrazione dei corrispettivi. Del resto la tenuta della contabilità, in modo incompleto e frammentario, come nella specie, non integra il dolo specifico della bancarotta fraudolenta documentale; invero nell'assenza di elementi dai quali trarre la prova della distrazione di beni, la condotta si dovrebbe qualificare ai sensi dell'art. 217 legge fall., soprattutto in un caso come quello di specie in cui vi era modo, attraverso le fatture ed il registro dei corrispettivi, di ricavare elementi per ricostruire la contabilità ai fini Iva, nonché partendo dal bilancio al 31 dicembre 2009, ove erano indicate le rimanenze finali.

2.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione dell'art. 219 legge fall., tenuto conto dell'ammontare dei crediti insinuati al passivo, pari ad euro 193.574,12, con una diminuzione delle passività di euro 30.000, proprio nel periodo in cui si colloca la irregolare tenuta della contabilità, come si ricava dal bilancio della società al 31 dicembre 2009 e sino alla data del fallimento.

3. In data 30 gennaio 2018 risulta depositato motivo nuovo con il quale la ricorrente allega documenti prodotti dalla curatela che riguardano, per il 2010,

anche il registro dei corrispettivi. Si chiede, sulla scorta della documentazione in quanto restituita dalla curatela soltanto nel mese di gennaio 2017, la derubricazione nel delitto di cui all'art. 217 legge fall, anche ai fini della concessione del beneficio della sospensione condizionale, avendo peraltro la (omissis) espresso il consenso, con motivi di appello aggiunti, a svolgere lavori socialmente utili. In ogni caso la ricorrente chiede la rinnovazione istruttoria, in sede di giudizio di rinvio onde, valutare la documentazione completa risultata in possesso del curatore e restituita nel gennaio 2017.

4. Con memoria del 8 febbraio 2018 si precisa, da ultimo, che la consegna della documentazione è avvenuta nel mese di gennaio 2018, cioè a distanza di quattro anni dalla chiusura del fallimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. Va premesso che nella specie si tratta di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità. Quindi, in tale ipotesi, le pronunce di merito si integrano, sicché è ad entrambe che occorre fare riferimento per valutare la congruità della motivazione, completando con quella adottata dal primo giudice l'esame del contenuto di quella di appello. Nella specie, poi, la Corte territoriale non si è limitata a richiamare la sentenza di primo grado (cfr. folii 2 e sgg. della sentenza di appello), ma ha risposto alle doglianze proposte con il gravame, punto per punto ed il ricorso, ciononostante, ripropone, in alcune parti, i medesimi motivi devoluti con l'appello, respinti in secondo grado, con motivazione esauriente e non manifestamente illogica.

2.1. Ciò posto si osserva che non ricorre la denunciata nullità derivata della sentenza impugnata, per modifica dell'imputazione. Si osserva che, dall'esame del relativo verbale dell'udienza, risulta che il pubblico ministero aveva integrato il capo di imputazione, nel senso che, all'interno della parentesi, in luogo delle parole "per il 2011", veniva inserita la frase "per il 2010 e per i primi quattro mesi del 2011", con concessione di termine a difesa. Orbene, dall'esame della contestazione contenuta nell'avviso di cui all'art. 415-*bis* cod. proc. pen., si rileva che nella parte iniziale dell'imputazione si fa riferimento al periodo a partire dal secondo trimestre 2010 e fino alla data del fallimento, specificando, con la dizione tra parentesi relativa all'anno 2011, poi modificata all'udienza



preliminare nel senso sopra precisato, che per quell'anno non veniva predisposto né il bilancio, né un inventario dettagliato del magazzino. Si osserva quindi, che la modifica proposta attiene ad una specificazione del capo di imputazione già sufficientemente dettagliato nella descrizione della condotta contestata, risultando imputata anche la frammentarietà della contabilità. La modifica, peraltro, è avvenuta nell'udienza preliminare, autorizzata implicitamente dal giudice dell'udienza preliminare che l'aveva consentita al rappresentante della pubblica accusa, senza che risulti il dissenso dell'imputato dopo il concesso termine a difesa fino all'udienza del 17 dicembre 2013 (cfr. verbale di udienza preliminare del 5 novembre 2013), la stessa quindi, è validamente operata, anche reputando come nuova la contestazione, ai sensi dell'art. 423, comma 2, cod. proc. pen. In ogni caso si osserva che si tratta di mera specificazione del dato temporale che, in quanto tale, non integra contestazione nuova nel senso prospettato dalla ricorrente.

2.2. Circa il denunciato vizio di travisamento della prova per avere la Corte territoriale reputato che soltanto nel 2011 era stata nominata la nuova commercialista, al fine di contestare la fallibilità della società e solo dopo sei mesi dalla rinuncia all'incarico da parte del precedente professionista, questa Corte osserva che si tratta di questione inammissibile in sede di legittimità. Si ritiene, infatti, conformemente all'indirizzo di questa Suprema Corte (Sez. 2, Sentenza n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217; Sez. 2, n. 47035 del 3710/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438) che, nel caso di cd. doppia conforme, il vizio di omessa valutazione di una prova indicata come decisiva, possa essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Inoltre il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo, specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la decisiva forza dimostrativa del dato probatorio, fermi restando il limite del *devolutum* in caso di doppia conforme e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 6, Sentenza n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774).



Detta decisività non emerge nella specie, a fronte di un ragionamento dei giudici di merito immune da vizi, che ha reputato insormontabile il convergente dato documentale del mancato aggiornamento del libro giornale e del libro degli inventari, indicati dal curatore come compilati solo fino al 31 dicembre 2009, nonché della mancata compilazione del bilancio al 31 dicembre 2010. Inoltre risulta la mancata consegna al curatore di un elenco del magazzino e, per il secondo trimestre del 2010, la mancata registrazione di incassi e pagamenti. A fronte di tale incompletezza e frammentarietà della documentazione contabile, oltre che di alcuni libri obbligatori, risulta incontestato che soltanto dopo sei mesi dalla rinuncia del consulente dott. (omissis), la (omissis) aveva nominato il nuovo commercialista e che tale nomina coincide con il periodo immediatamente successivo all'istanza di fallimento. Del resto nemmeno il ricorso nega detta ricostruzione, pur se viene imputata alle precarie condizioni di salute della (omissis) e alla mancata completa e tempestiva consegna delle scritture contabili da parte del precedente professionista, il quale aveva rinunciato all'incarico. Il ricorso, tuttavia, non si confronta con la circostanza, valorizzata dalla Corte territoriale (cfr. pag. 11 della motivazione) e che viene indicata come desumibile dalla documentazione relativa al carteggio tra la (omissis) ed il dott. (omissis). Quest'ultimo, infatti aveva contestato, con disdetta del 5 luglio 2010, non solo il mancato pagamento del corrispettivo, ma anche le difficoltà di ottenere la documentazione contabile necessaria dalla sua cliente. Rispetto a tali dati probatori, ricostruiti nelle sentenze di merito, alcun rilievo decisivo assume accertare che la nuova commercialista era stata contattata già in epoca prossima all'istanza di fallimento, tenuto conto che soltanto nel 2011 viene indicato dai giudici di merito che alla predetta era stato affidata la tenuta della contabilità. Né appare decisiva la circostanza che, per il quarto trimestre 2010 e il primo trimestre 2011, erano state curate le chiusure Iva, utilizzando per questa attività i corrispettivi delle vendite, vista la carenza complessiva e la frammentarietà della documentazione contabile descritta dal curatore nella relazione ex art. 33 legge fall., di cui danno atto i giudici di merito, al di là dell'esistenza del registro dei corrispettivi.

2.3. Quanto alla deduzione secondo la quale la lacunosità della documentazione era imputabile al precedente commercialista, si osserva che si tratta di censura già devoluta alla Corte territoriale, che viene riproposta chiedendo una rivisitazione del medesimo materiale probatorio, con una rilettura in fatto delle risultanze istruttorie inibita in sede di legittimità.




Sul punto anzi, si osserva che spetta al giudice di merito il giudizio di rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti, non sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623). Sicché il ricorso, nella parte in cui riporta trascrizioni di verbali di prove dichiarazioni, per estratto, devolve temi del tutto inammissibili in questa sede, non potendo questa Corte esaminare le prove dichiarative raccolte.

2.4. Quanto al ragionamento svolto nel ricorso secondo il quale le carenze relative alla corretta tenuta della contabilità dovevano essere imputate al precedente commercialista, si osserva che i giudici di merito, con un ragionamento privo di illogicità manifesta e non contraddittorio, hanno ritenuto che non può reputarsi che l'amministratore non avesse l'obbligo di occuparsi della regolare tenuta delle scritture contabili. E' noto, infatti, il principio secondo il quale incombe sull'imprenditore l'obbligo di controllare l'operato di coloro ai quali è affidata la contabilità. E' principio di diritto consolidato di questa Suprema Corte quello secondo il quale, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'imprenditore non è esente da responsabilità nel caso in cui affidi la contabilità dell'impresa a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche, dipendenti o liberi professionisti, in quanto, non essendo esonerato dall'obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell'impresa (Sez. 5, n. 2812 del 17/10/2013, Manfredi, Rv. 258947; Sez. 5, n. 709 del 01/10/1998, dep. 1999, Mollo, Rv. 212147). La descritta presunzione peraltro non appare superata dalle emerse difficoltà economiche della (omissis), ovvero dai problemi di salute della predetta, elementi correttamente reputati dai giudici di merito non idonei a provare l'incolpevole impossibilità di assicurare la regolare tenuta della contabilità.

2.5. Deve essere infine reputato privo di pregio l'argomento secondo il quale la condotta andrebbe qualificata ai sensi dell'art. 217 legge fall., risultando non sussistente il dolo specifico.

E' noto infatti, che, in tema di reati fallimentari, la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 prevede due fattispecie alternative, quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del



patrimonio della fallita che richiede il dolo generico e che è la condotta contestata nella specie (Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611).

Peraltro è noto che (Sez. 5, n. 55065 del 14/11/2016, Incalza, Rv. 268867) in tema di irregolare tenuta dei libri contabili nei reati fallimentari, mentre nella bancarotta semplice l'illiceità della condotta è circoscritta alle scritture obbligatorie ed ai libri prescritti dalla legge, l'elemento oggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale riguarda tutti i libri e le scritture contabili genericamente intesi, ancorché non obbligatori; in quest'ultima ipotesi, si richiede, inoltre, il requisito dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito, elemento, invece, estraneo al fatto tipico descritto nell'art. 217, comma 2, legge fall.

2.6. Quanto al terzo motivo lo stesso è inammissibile avendo la Corte territoriale ampiamente motivato circa la insussistenza dei presupposti per escludere l'applicazione dell'art. 219 legge fall., con un ragionamento in fatto incensurabile in questa sede, in quanto immune da vizi logici e che ha già tenuto in debito conto la diminuzione delle passività di euro 30.000, proprio nel periodo in cui si colloca la irregolare tenuta della contabilità, ma che ha dato ampio risalto all'ammontare del passivo e alla qualità dei debiti insinuati al passivo.

3. Quanto al motivo nuovo introdotto in questa sede, si invoca l'acquisizione di documentazione, inibita a questa Corte; detta documentazione peraltro, secondo il ragionamento svolto dai giudici di merito, non sarebbe decisiva in senso favorevole all'imputato.

4. Si impone, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese processuali.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 15/02/2018

Il Consigliere estensore
Barbara Calaselicè



Il Presidente
Maurizio Fumo

